



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio mobiliare ed economato

ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA INTERNA ED ESTERNA – SEDI DELL'UNIVERSITA' DELL'AQUILA.

CIG 8786904E8E

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA**, con sede in L'Aquila, Palazzo Camponeschi, P.zza Santa Margherita n. 2, Partita IVA n. 01021630668, PEC: protocollo@pec.univaq.it, rappresentata dal Dott. Pietro Di Benedetto nella qualità di Direttore Generale pro-tempore, nato a Capua (CE) il 26 agosto 1962, C.F. n. DBNPRT62M26B715C, nel prosieguo anche indicata come "Università" o "Ateneo" o "Stazione Appaltante";

E

- l'operatore economico **CONSORZIO STABILE SIGN DESIGN SOCIETA' CONSORTILE A R.L.** (C.F./P.I. 02900000353) con sede legale in Reggio Emilia alla Via Edoardo Ferravilla 23, PEC signdesign@legalmail.it, iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia al n. 02900000353, n. REA n. 323226, tramite le imprese consorziate esecutrici:

- **IKON SEGNALI SRL** avente sede legale in Guidizzolo (MN) alla Via Leonardo Da Vinci n. 7, PEC ikonsegnali@pec.it, iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Mantova al n. 01519180200 dal 19/02/1996, iscritti con n. REA MN – 164379 dal 22/09/1988 - matricola INPS 4502109340 sede di Mantova - matricola INAIL MN 036059559/09 – MN 095753482/75 – codice ditta 4092226/90 sede di Mantova;

- **APOGEO SRL** avente sede legale in Reggio Emilia alla Via Edoardo Ferravilla 23, PEC apogeo@pec.it iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia al n. 01573930359, n. REA 196820-matricola INPS 6803949540 sede di Reggio Emilia matricola INAIL 4130213/83 sede di Reggio Emilia

rappresentato dal Sig. **GAZZOTTI IVANO** (C.F. GZZVNI54D09D5480) nato a Ferrara il 09/04/1954, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede dell'Operatore medesimo, nel prosieguo anche indicato come "Affidatario" o "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 164/2021 del 09/06/2021 è stata autorizzata l'indizione ed espletamento di una gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura e posa in opera della segnaletica informativa interna ed esterna per le sedi dell'Università degli Studi dell'Aquila per un valore massimo stimato pari ad euro 548.484,42 oltre IVA;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 58, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente **CONSORZIO STABILE SIGN DESIGN SOCIETA' CONSORTILE A R.L.** che ha offerto il prezzo più basso con un complessivo ribasso percentuale, sull'importo massimo presunto dell'Accordo Quadro stimato in Euro 548.484,42 di cui Euro 2.000,00 per l'attuazione delle misure di sicurezza oltre IVA di legge, pari al 38,05 calcolato moltiplicando i prezzi unitari presentati nell'Offerta economica dettagliata in relazione alle quantità degli articoli in appalto preventivate negli atti di gara;
- con delibera n. 24/2022 del 26/01/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto all'Operatore economico **CONSORZIO STABILE SIGN DESIGN SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**;
- a seguito della verifica del possesso in capo al suddetto Consorzio e alle imprese consorziate esecutrici dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, in data 03/03/2022 l'aggiudicazione è divenuta efficace;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio mobiliare ed economato

- che è stato rispettato il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la stipulazione del presente contratto, poiché la comunicazione di cui all'art. 76 comma 4 del Codice dei Contratti è stata effettuata in data 27/01/2022;
- che, pertanto, si procede alla stipula del relativo contratto, in modalità digitale, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che il Capitolato prestazionale e la documentazione di gara, sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositati agli atti dell'Università, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- che l'affidamento è, altresì, soggetto alle condizioni contenute negli atti di gara;

Nel testo del presente del presente Contratto valgono le seguenti definizioni:

- per **Appaltatore/Aggiudicatario/Impresa** si intende l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto;
- per **Responsabile Impresa** si intende il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio in grado di assicurarne il regolare svolgimento;
- per **Direttore dell'Esecuzione (di seguito: DEC)** si intende il responsabile della corretta esecuzione del contratto per conto dell'Università, il quale potrà eventualmente nominare suo/i delegati. Le funzioni e i riferimenti del DEC sono dettagliate nello schema di contratto.
- per **Delegato/Referente** si intende il collaboratore del DEC, cui è demandata la vigilanza circa il corretto adempimento delle condizioni e delle modalità di esecuzione della tipologia di servizio presso le sedi dell'Ateneo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Accordo, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

Le clausole del presente Accordo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che eventualmente entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

TUTTO QUANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono di questo parte integrante ad ogni effetto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- il DUVRI;
- l'offerta economica dettagliata e la lista prezzi;
- la campionatura prodotta;
- la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 1. OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, co. 1 e co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede l'affidamento, tramite specifici Ordinativi di Consegna, della fornitura di:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio mobiliare ed economato

Segnaletica informativa interna ed esterna per normovedenti ed ipovedenti, per le esigenze delle sedi dell'Università dell'Aquila di cui al successivo Art.13.

Sono parte integrante della fornitura le seguenti prestazioni:

- progettazione esecutiva dei layout di posizionamento delle varie tipologia di segnaletica;
 - trasporto, consegna, installazione e verifica di conformità, nonché sgombero degli imballaggi dai locali;
 - servizio di garanzia legale della durata di 12 mesi da attivare, sulla segnaletica informativa e afferente ad ogni singola unità edilizia e su tutta la segnaletica esterna, a partire dal giorno seguente alla verifica di conformità con esito positivo, come dettagliato all'Art. 16 del Capitolato tecnico.
2. L'elenco della segnaletica oggetto della fornitura, con le caratteristiche tecniche e qualitative minime, nonché le modalità di posa in opera, sono indicate:
 - nell'allegato "OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA", nel "MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA DI ATENEO" e all'art. 26 del Capitolato tecnico.
 3. Le prescrizioni tecniche individuate dalla Stazione appaltante costituiscono il livello minimo richiesto.
 4. Le caratteristiche tecniche della segnaletica richiesta non tengono conto dei CAM in quanto tale tipologia di fornitura è esclusa dal D.M. 11 gennaio 2017.
 5. La segnaletica offerta e consegnata dovrà essere nuova di fabbrica, di recente produzione in ogni sua parte e/o componente e non potrà essere offerta segnaletica usata.
 6. La segnaletica da porre in opera dovrà essere conforme alla campionatura prodotta in sede di gara e costituisce base inderogabile per l'intera durata dell'Accordo Quadro.
 7. La segnaletica dovrà essere esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l'esecuzione e la lavorazione della stessa, nonché esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.
 8. Formano parte integrante della fornitura tutte le prestazioni così come indicate all'art.11 del Capitolato tecnico. Il relativo corrispettivo si intende incluso nell'importo di cui al successivo Art. 3.

ARTICOLO 2. DURATA, DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto decorre dal giorno in cui è repertoriato e archiviato nei sistemi dell'Università degli Studi dell'Aquila. La segnaletica sarà corredata da una garanzia legale, come dettagliato all'art. 16 del Capitolato tecnico, della durata minima di 12 mesi.
2. L'Accordo Quadro ha una durata prevista di 24 mesi. L'Impresa è tenuta ad eseguire tutte le forniture, e la relativa posa in opera, che l'Università ordinerà prima della data di scadenza dell'Accordo Quadro, anche nel caso in cui l'ordine sia emesso l'ultimo giorno di validità dello stesso. In tal caso, il termine di efficacia dell'Accordo si deve intendere prorogato per tutto il periodo di tempo necessario per l'esecuzione dell'ultima fornitura ordinata, senza che l'Impresa possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
3. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione dell'Accordo, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
4. Non sono previsti il rinnovo e la proroga dell'Accordo.
5. I luoghi di consegna e installazione della fornitura sono indicati all'Art. 3 del Capitolato tecnico.
6. Le modalità di trasporto, consegna ed installazione della fornitura sono indicati all'art. 11 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 3. IMPORTO

1. L'importo massimo stimato dell'Accordo ammonta ad Euro 548.484,42, di cui Euro 2.000,00 per l'attuazione delle misure di sicurezza, oltre IVA di legge ed è comprensivo di tutte le voci inerenti e necessarie alla fornitura e dei servizi in essa compresi.
2. Il corrispettivo di ogni ordine di consegna risulta dalla sommatoria delle quantità acquistate moltiplicate per i relativi prezzi unitari indicati dall'Aggiudicatario nell'Offerta economica dettagliata presentata in sede di offerta.
3. Il corrispettivo sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente ordinato dal DEC, regolarmente eseguito dall'Impresa e accertato dal RUP.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio mobiliare ed economato

4. Le quantità stimate indicate nella documentazione di gara non costituiscono un minimo o un massimo d'ordine che l'Università si impegna ad acquistare, pertanto l'importo contrattuale presunto potrà subire modificazioni in diminuzione senza che l'Appaltatore possa vantare indennizzi, risarcimenti o quant'altro, non costituendo per l'Appaltatore un minimo contrattuale garantito.

5. Il prezzo unitario offerto è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è da ritenersi fisso ed invariabile per il primo anno del contratto indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

ARTICOLO 4. MODIFICA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di:

- introduzione di varianti/modifiche all'Accordo ritenute opportune a giudizio insindacabile della stazione appaltante;
- revisione dei prezzi, secondo le modalità definite all'Art. 8 del Capitolato tecnico, operata, su istanza accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta dall'Impresa appaltatrice, mediante istruttoria predisposta dal Responsabile del procedimento, da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

ARTICOLO 5. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Oltre a quanto indicato all'art. 19 del Capitolato, l'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore assume, altresì, ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o a cose per fatto dell'Appaltatore medesimo o di suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Università da qualsiasi eventuale rivalsa di terzi che al riguardo le venisse mossata.

3. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. n. 81/2008), nonché delle disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo.

4. L'Appaltatore si impegna a redigere, insieme al Direttore per l'esecuzione del contratto e all'RSPP dell'Università, il verbale di coordinamento ai fini dell'attività di cooperazione e coordinamento prevista dall'art. 26 D.Lgs. n. 81/08, integrato con le indicazioni per l'emergenza SARS-CoV2 nonché verificare ed eventualmente integrare il D.U.V.R.I. allegato agli atti di gara.

5. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali, normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

6. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per il corretto adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico.

7. Le attività contrattuali saranno svolte presso i locali e le aree esterne dell'Università con tempi e modalità da concordare con il Direttore dell'esecuzione. Pertanto, l'Appaltatore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le aree interne ed esterne dell'Università vengono utilizzate sulla base della destinazione istituzionale dal personale dell'Ateneo e/o da terzi autorizzati, impegnandosi pertanto ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività in atto.

A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e incaricati gli obblighi contenuti nel codice etico dell'Università dell'Aquila, reperibile sul sito alla pagina

<http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=1305>.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio mobiliare ed economato

8. L'Appaltatore è tenuto a produrre le certificazioni di conformità ai prodotti e ai materiali forniti con la campionatura in sede di gara.

ARTICOLO 6. COLLAUDO

1. Tutti gli articoli oggetto della fornitura saranno sottoposti a collaudo, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, da parte del DEC che provvederà ad accertare, in contraddittorio con l'Appaltatore, la sussistenza dei requisiti funzionali e sostanziali richiesti nel Capitolato tecnico, nonché la rispondenza alle vigenti normative in materia.

Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale.

2. L'assenza del referente dell'Aggiudicatario alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza ad eventuali contestazioni nonché agli esiti del collaudo.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico non esonerano l'Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni nascoste non emerse al momento del collaudo. Il DEC, sulla base di prove e di accertamenti effettuati, potrà accettare le attrezzature o dichiararle revisionabili.

3. Nel caso in cui le forniture risultino difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste dall'Università, le stesse saranno rifiutate. In tal caso, l'Aggiudicatario dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo o alla sostituzione del prodotto. La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione di eventuali difetti.

4. Le forniture non accettate dall'Università resteranno a disposizione dell'Appaltatore il quale dovrà provvedere al ritiro ed alla sostituzione a proprie spese **entro trenta giorni** dalla data del verbale di collaudo ove risulti l'avvenuto rifiuto oppure dalla data della notifica del rifiuto nel caso in cui l'Appaltatore non abbia presenziato al collaudo.

L'Università, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

ARTICOLO 7. GARANZIA

1. L'Appaltatore garantisce, a partire dalla data di verifica di conformità della segnaletica, il perfetto funzionamento dei segnali modulari informativi posti in opera per almeno dodici mesi a decorrere dalla data del collaudo, salvo la prova che un eventuale malfunzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all'Università e dovrà garantire le seguenti condizioni senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'Università:

- a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;
- b) nel caso di cui al punto a) del presente articolo, sarà a carico dell'Appaltatore anche l'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione dei prodotti presso la sede di destinazione;
- c) n. 1 ciclo di manutenzione preventiva per anno ai fini della verifica del grado di sicurezza e funzionalità della cartellonistica.

2. L'eventuale incertezza sulle cause che hanno determinato eventuali guasti e la conseguente individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell'intervento da parte dell'Appaltatore che resta comunque obbligato alla riparazione, nel minor tempo possibile, dell'inconveniente segnalato dall'Università.

3. L'Appaltatore dovrà pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, dovrà procedere al ritiro del bene ed alla sostituzione con analogo nuovo.

L'Appaltatore è tenuto ad intervenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla chiamata anche telefonica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

4. L'Appaltatore sarà tenuto a fornire, su richiesta, parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

ARTICOLO 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi contrattuali dovuti dall'Università in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicati nella Offerta economica dettagliata.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio mobiliare ed economato

2. Tali prezzi unitari rappresentano il listino di riferimento per l'Appaltatore per l'intera durata del presente Accordo. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dall'Appaltatore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. I suddetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

4. I pagamenti per le forniture saranno effettuati previo accertamento delle prestazioni svolte e della verifica di conformità della fornitura afferente ad ogni singola unità immobiliare e in ordine alla segnaletica esterna da parte del Direttore per l'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del procedimento, rispetto alle prescrizioni previste all'Art. 11 del Capitolato tecnico e in seguito all'acquisizione d'ufficio del documento attestante la regolarità contributiva (DURC).

5. In presenza di irregolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, si procederà in base a quanto stabilito dall'art. 30 comma 5 del Codice.

6. Le relative fatture, che saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, dovranno essere intestate all'Università degli Studi dell'Aquila - codice fiscale n. **01021630668 – Settore Patrimonio Mobiliare ed economato, Via G. Gronchi n. 18 - 67100 L'Aquila**, inviate elettronicamente utilizzando il Codice IPA **UFOLAN**, e dovranno contenere gli estremi del numero di Contratto dell'Accordo Quadro e del Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato all'appalto.

7. L'Appaltatore si impegna a produrre un documento riepilogativo privo di valore fiscale (pre – fattura), al fine di permettere al DEC la verifica della corrispondenza tra quanto conteggiato e gli interventi effettivamente svolti.

È facoltà del DEC richiedere chiarimenti o integrazioni riguardo al documento riepilogativo prodotto dall'Appaltatore. Al termine della verifica e in seguito a comunicazione del DEC in merito, l'Appaltatore provvederà all'emissione di regolare fattura.

8. L'Impresa Appaltatrice non potrà pretendere gli interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora il ritardo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a rendere esecutivo il pagamento medesimo.

9. L'Università, così come previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 modificato dall'art. 1, commi 629-932, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), è assoggettata al regime di scissione dei pagamenti dell'IVA c.d. "Split Payment".

Si applicheranno le norme vigenti in materia di fatturazione elettronica di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55, attuativo dell'art. 1, commi da 209 a 214 della l. 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione dell'Accordo o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico dell'Appaltatore, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore medesimo.

11. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

12. Alla scadenza dell'Accordo, il Direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, elaborerà il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invierà al RUP, il quale rilascerà copia conforme all'impresa esecutrice.

ARTICOLO 9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume su di sé tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010, l'Appaltatore indica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato ai fini del tracciamento dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell'affidamento oggetto del presente contratto:

Codice IBAN: **IT88U0103012802000010038670**,

l'Istituto Bancario: Banca Monte dei Paschi di Siena

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

Sig. GAZZOTTI IVANO, nato a Ferrara il 09/04/1954, C.F. GZZVNI54D09D5480

Sig. GHIZZONI MARIAGRAZIA, nata a Reggio Emilia il 27/05/1965, C.F. GHZMGR65E67H223G



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio mobiliare ed economato

2. Eventuali modifiche comunicate dall'Appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti periodi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione dell'Accordo.

ARTICOLO 10. POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con effetti dalla data di decorrenza di avvio dell'Accordo, l'Appaltatore si obbliga a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa RCT/O con massimale non inferiore a ad euro 1.000.000,00 per sinistro/anno distintamente per sezione RCT (danni a terzi) e sezione RCO (danni a prestatori d'opera), assumendo in proprio ogni responsabilità o per qualsiasi danno causato a persone, cose e/o animali, tanto dell'appaltatore stesso quanto dell'ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. La polizza di RCT dovrà coprire anche il rischio derivante all'Appaltatore ai sensi di legge in base all'art. 2049 del cc, per i danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o da chiunque altra persona in dipendenza diretta o indiretta, durante la guida di autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Appaltatore. La garanzia deve valere anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
3. L'Appaltatore dovrà produrre il documento integrale di polizza assicurativa ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i. Ai sensi dell'art. 103, comma 10 del Codice.
4. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art.1456 c.c. e ai sensi del successivo Art. 18 con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

ARTICOLO 11. GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente Accordo e con i relativi Ordini di Fornitura, l'Appaltatore costituisce, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva a favore dell'Università, pari ad Euro 153.849,88, calcolata ai sensi dell'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria e fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università e deve essere intestata a tutti gli operatori economici del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese, consorzi ordinari.
3. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni e di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Università ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 12. GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RAPPORTI TRA LE PARTI

1. L'Appaltatore si impegna a garantire il coordinamento dei servizi attraverso un proprio responsabile Referente, nonché un "Vice Responsabile" che possa sostituirlo in caso di sua assenza, per tutti i rapporti fra



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio mobiliare ed economato

L'Università e l'Appaltatore, che dovrà assicurare la pronta reperibilità per qualsiasi comunicazione inerente il programma degli interventi a garanzia della migliore organizzazione.

Pertanto, ai fini dell'esecuzione del contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e presso i recapiti indicati in epigrafe.

L'Appaltatore indica quale Referente Impresa per l'esecuzione del contratto

la Sig.ra Ghizzoni Mariagrazia tel. 0522271033 cellulare 3480176796 email: direzione@sign-design.it

L'Università indica quale Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC)

l'arch. CARLO SCARSELLA – Settore Patrimonio mobiliare ed Economato, Tel. 0862432249, cell. 3384969101 - e-mail: carlo.scarsella@univaq.it.

2. Il R.U.P. è la Dott.ssa MARIA LUISA SALUCCI tel 0862432737, cellulare 3351503965, e-mail: marialuisa.salucci@univaq.it, Responsabile del Settore Patrimonio ed Economato – Area Affari Generali dell'Università degli Studi dell'Aquila;

Salvo diverse disposizioni, i rapporti relativi sia alla gestione del contratto che agli aspetti operativi del servizio verranno tenuti con il Direttore dell'esecuzione del contratto. Il DEC, designato con la stipula del presente contratto, avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, predisporre, in accordo con il Referente dell'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi convenuti.

3. Qualora il DEC rilevi delle carenze nella esecuzione della fornitura, ne darà comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà tempestivamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste nel presente contratto.

Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare, in forma scritta, ogni variazione che dovesse sopraggiungere nel corso dell'espletamento dell'Accordo.

I referenti indicati sono autorizzati a trattare in nome e per conto delle parti qualsiasi questione relativa alla esecuzione del contratto.

ARTICOLO 13. CONSEGNA

1. I materiali oggetto della fornitura informativa dovranno essere consegnati presso i compendi immobiliari dell'Ateneo solo in corrispondenza dell'immediata installazione degli stessi, a termini dell'Art. 11 del Capitolato.

Le sedi dell'Ateneo interessate dalla fornitura sono le seguenti:

POLO INGEGNERIA - Montelucio di Roio

ROIO A e B	Ed. Ottorino Pomilio
ROIO C	Ed. Giovanni Beolchini

LABORATORI DIP.LI	Ed. Corradino D'Ascanio
LABORATORI EX I.N.S.E.	Ed. Gino Parolini

POLO BIOMEDICO - Via Vetoio, Coppito - L'Aquila

COPPITO 1	Ed. Renato Ricamo
COPPITO 2	Ed. Angelo De Meis
BLOCCO ZERO	Ed. Alan Turing
BLOCCO 11A	Ed. Paride Stefanini
BLOCCO 11B	Ed. Salvatore Tommasi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio mobiliare ed economato

DELTA 6	<i>Ed. Rita Levi Montalcini</i>
---------	---------------------------------

LABORATORI DIDATTICI	<i>Ed. COSBE</i>
-------------------------	------------------

POLO CENTRO - L'Aquila

RETTORATO	<i>Palazzo Camponeschi</i>
UFFICI AMMINISTRATIVI	<i>Palazzo Ciavoli-Cortelli</i>
DIP.TO SCIENZE UMANE	<i>Ed. Ernesto Pontieri</i>

POLO ECONOMIA – via G. Mezzanotte, L'Aquila

PALAZZINA A	senza toponimi
PALAZZINA B	
PALAZZINA C	

2. La consegna degli articoli dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall'invio del singolo ordine di fornitura; eventuali ritardi dovranno essere motivati per iscritto entro il termine previsto per la consegna.

ARTICOLO 14. PENALITA'

1. Qualora l'Appaltatore non ottemperi pienamente agli obblighi previsti nel presente contratto e a quanto previsto agli Artt. 11 e 12 del Capitolato di gara, l'Università si riserva di applicare le penali di seguito indicate:

- per ogni giorno solare di ritardo oltre il periodo massimo complessivo previsto per la consegna dei layout costruttivi, l'Università applicherà una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale massimo presunto, decorsi 30 giorni solari di ritardo l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- per ogni giorno solare di ritardo oltre il periodo previsto dai cronoprogrammi di consegna di volta in volta stabiliti con il DEC durante gli incontri di coordinamento previsti nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, l'Università potrà applicare una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale massimo presunto;

2. Resta in ogni caso salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c..

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati dal DEC all'Appaltatore in forma scritta. In tal caso l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della stazione appaltante, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate all'Appaltatore le suddette penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

ARTICOLO 15. GESTIONE DEI RESI

1. Qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, oppure dall'utilizzo successivo del materiale, l'Università rilevi:

- a) difformità di quantità (quantità dell'articolo consegnato maggiore/minore della quantità ordinata);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio mobiliare ed economato

b) difformità di qualità (articolo non ordinato; difforme da quanto pattuito in sede di offerta, viziato o difettoso);

ne darà comunicazione al fornitore attivando, così, le pratiche di reso.

2. L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti, senza aggravio di spesa per l'Università entro 10 giorni lavorativi, concordandone le modalità con il Direttore dell'esecuzione.

3. L'Appaltatore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso già stata fatturata.

4. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione degli estremi della fattura e del numero di protocollo assegnato dall'Università.

ARTICOLO 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO

1. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell'Art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. È ammesso il subappalto relativamente all'installazione della segnaletica informativa interna ed esterna, con relative opere civili, nel limite del 50% dell'importo complessivo del contratto oggetto di gara nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 17. RECESSO

Si applica in materia di recesso quanto prescritto dall'Art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Università ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile diritto, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali;
- b) inadempimento delle disposizioni impartite dal DEC riguardanti tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- d) mancato reintegro del deposito cauzionale di cui al precedente Art. 10;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- f) omessa prova, entro 15 giorni dalla richiesta del DEC, della sussistenza della copertura fideiussoria ai sensi del precedente Art. 11;
- g) cessione anche parziale del contratto;
- h) mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) violazione degli obblighi di comportamento e mancato rispetto del codice etico o gravi comportamenti posti in essere dagli incaricati dell'Appaltatore;
- j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- k) esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
- l) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
- m) gravi e ripetute violazioni della legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Qualora l'Appaltatore manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestivo, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterate inadempienze contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute, l'Università potrà procedere a diffida senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio mobiliare ed economato

Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e senza bisogno di messa in mora. L'Università procederà all'incameramento della cauzione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

3. L'Università sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per gli interventi effettivamente resi e in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione delle spese sostenute per sopperire ai riscontrati inadempimenti.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'Accordo.

ARTICOLO 19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Università tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia.

2. Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ARTICOLO 20. SPESE

1. Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti con firma digitale.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi, presenti o futuri che per legge non siano inderogabilmente posti a carico dell'Università.

ARTICOLO 21. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di L'Aquila. È esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI:

Capitolato speciale d'appalto e allegati

Offerta economica dettagliata

D.U.V.R.I.

Polizza cauzione definitiva.

Copia Polizze R.C.T. e R.C.O.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
F.TO IL DIRETTORE GENERALE

F.TO L'APPALTATORE

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.